

MTR-2_PEF 2022-2025

In data 4 agosto 2021 l'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la **Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif** "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

La delibera in questione definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025. Il documento e l'allegato (MTR-2) descrivono i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, rinviando tuttavia a diversi successivi provvedimenti che consentiranno la redazione dei piani finanziari (es. qualità regolata).

Pur confermando l'impianto generale dell'MTR (periodo 2019-2021), per la prima volta ARERA ha introdotto la programmazione quadriennale delle tariffe, per la quale sono stati pubblicati modelli di documenti (tabelle e tracce per le relazioni) su cui poi gestori e Comuni possono procedere.

Altra novità, è stata definita maggiormente nei documenti attuativi l'applicazione di standard e livelli minimi di qualità del servizio a cui dovranno adeguarsi Comuni e gestori e dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe. (qualità regolata)

L'MTR precedente aveva introdotto il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento: l'MTR-2 si spinge a regolare anche le tariffe di accesso di una parte degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, arrivando fino al "cancello" di impianti e di discariche e premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

Il nuovo metodo MTR-2 prevede inoltre la possibilità di riconoscere sul piano economico finanziario (PEF) i conguagli (tra cui quelli della bollettazione) degli anni precedenti (componente RCTot).

II PEF

Ha durata quadriennale (2022-2025) ed è determinato usando i costi efficienti di dati di bilancio certificati dell'anno a-2 (anno 2020) del Gestore, anche per le altre annualità, ad eccezione del piano degli investimenti dove viene utilizzato quanto effettuato nel 2021.

Viene in parte compilato dal Gestore; all'ETC (Comune) spetta la valutazione dei dati inseriti e la determinazione di alcuni parametri propedeutici al completamento del PEF verificando l'equilibrio economico finanziario del Gestore.

Nel 2021, il Comune di Asola aveva approvato un PEF di 1.084.672,00 € non approvando la richiesta di disequilibrio proposta dal Gestore del servizio per ovvie ragioni.

Per il 2021, la richiesta di disequilibrio del Gestore era di 58.167,00 €, che portati a moneta 2022 ammontano a 59.097,00 €. Per il Gestore, tale importo era da aggiungersi annualmente all'importo dei PEF.

Il gestore ha fatto ricorso al Comune di Asola e, a seguito di un accordo transattivo, siamo divenuti ad un accordo tale da garantire un risparmio sulle utenze e l'EEF del gestore.

Con l'accordo transattivo, la base del PEF è stata incrementata di 35.000 €/anno a fronte dei quasi 60.000 €/anno richiesti dal gestore.

Il PEF è sostanzialmente composto da due macrovalori:

- 1 l'importo totale del Piano economico finanziario calcolato con il metodo dell'MTR-2;
- 2 l'importo del piano economico finanziario in continuità tariffaria (limite alla crescita - è la metodologia, prevista da ARERA, per calmierare l'incremento delle tariffe).

Il metodo prevede che nel tempo i due macrovalori di PEF tendano a coincidere; sostanzialmente è inevitabile un incremento delle tariffe, da quest'anno ancora più accentuato per l'entrata in vigore della qualità regolata. La differenza tra il valore 1 e il valore 2 rappresenta il disequilibrio economico della gestione del gestore del servizio.

Com'è costruito il PEF?

Nella parte alta del PEF vengono riportati tutti i costi del Gestore, raggruppati per categoria di costo, relativi al comune di Asola, suddivisi per la parte di quota fissa e per la parte di quota variabile. Sono inclusi anche eventuali crediti restituiti al Comune.

La somma totale da l'importo delle entrate tariffarie da riconoscere al gestore, quest'anno già decurtato degli avanzi di bollettazione degli anni precedenti.

Da quest'anno è infatti possibile utilizzare i conguagli (RCtot) della bollettazione degli anni scorsi (2022 e 2021), cosa non possibile con il metodo precedente (MTR). Tali importi sono stati distribuiti nei quattro anni per ridurre la differenza tra i due macro valori di PEF ed evitare situazioni future di disequilibrio.

Di seguito la **situazione degli avanzi**, decurtati dal valore dell' MTR-2 per limitare la situazione di disequilibrio del Gestore:

- 2020 → 86.855,18€ di cui € 35.000 a copertura dell'EEF (equilibrio economico finanziario) del 2021 (RIDOTTO A 35.000 € RISPETTO AI 59.097€ RICHESTI DAL GESTORE) e utilizzo quota restante di € 51.855,18 su pef 2022
- 2021 → 144.216,15€ di cui € 85.000 su pef 2023, il resto di 59.216 € su PEF 2024 e 2025 divisa in due rate secondo MTR2

Per determinare il valore del PEF calcolato col metodo dell'MTR-2, l'ETC deve inoltre stabilire alcuni fattori, quali:

- fattore di sharing $b = 0,33$ – serve per determinare i proventi della vendita delle materie prime – è quanto percentualmente il Comune riconosce al Gestore per migliorarsi;
- $\gamma_1 = -0,19$ (parametro relativo agli obiettivi di raccolta differenziata) e $\gamma_2 = -0,14$ (parametro dell'efficacia in merito alle attività di preparazione per il riutilizzo) che a loro volta determinano $\omega = 0,1$ utile per determinare il fattore di sharing per i proventi CONAI [$0,363 = b(1 + \omega)$]. Vale lo stesso concetto espresso sopra.

Il valore del PEF secondo il metodo MTR-2, già epurato degli avanzi ,è pari a:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.166.547,00 € | 1.184.483,00 € | 1.253.483,00 € | 1.282.363,00 € |

Il secondo valore del PEF è il limite tariffario (Limite alla crescita); l'ETC deve determinare alcuni parametri per determinarlo:

- $r_{pia} = 1,7\%$ → tasso di inflazione programmata, dato da ARERA;
- $X_a = 0,1$ → è il coefficiente della produttività che si determina in funzione del livello già elevato dei servizi erogati, la % di raccolta differenziata raggiunta (83%) e il raffronto tra il costo effettivo del servizio nel 2020 (20,62cent€/kg) e il valore del Benchmark di riferimento (25,88 cent€/kg);
- $P_g = 0$ → è il coefficiente per per la valorizzazione delle modifiche del perimetro gestionale, è posto pari a zero perché non varia il perimetro gestionale, non vengono attivati altri servizi;
- Q_l → rappresenta i costi per la qualità regolata, è variabile negli anni, si aggiunge al valore del limite tariffario per incrementarlo.

Tabella 1: importi e valori della qualità regolata

| Valori della qualità | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CQ exp, Tv (€) | 3.546 | 10.423 | 17.385 | 17.535 |
| CQ exp, Tf (€) | 3.546 | 10.423 | 17.385 | 17.535 |
| Tot. CQexp (€) | 7.092 | 20.846 | 34.770 | 35.070 |
| Ql= valore % | 0,63 | 1,82 | 2,94 | 2,83 |
| Aggravio effettivo dopo l'applicazione del limite alla crescita | 6.959 | 20.834 | 34.327 | 35.070 |
| Differenza | -133 | -12 | -443 | 0 |

- $C_{116} = 0$ questo è un parametro di tipo previsionale relativo all'entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, si basa su una previsione dell'anno scorso (2021) e sul fatto che l'uscita di alcune utenze non

domestiche non abbia impattato in maniera significativa sulla riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico.

Tali coefficienti concorrono a determinare il parametro per la determinazione del limite alla crescita ρ che si calcola come:

$$\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G a + C_{116}$$

Tabella 2: valori percentuali di ρ

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2,23 | 3,42 | 4,54 | 4,43 |

Una volta determinato ρ è necessario fare la *verifica del limite alla crescita* che si calcola come:

$$\Sigma T a / \Sigma T a - 1 \leq (1 + \rho a)$$

- $1 + \rho$ = parametro per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Tabella 3: valori del parametro $1 + \rho$ per la determinazione del limite alla crescita

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1,0223 | 1,0342 | 1,0454 | 1,0443 |

- $\Sigma T a / \Sigma T a - 1$

Tabella 4: valore del rapporto delle entrate tariffarie

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1,0419 | 1,0348 | 1,0589 | 1,0362 |

A questo punto, confrontando i due valori (rapporto tariffe (A); parametro per il limite alla crescita (B)) si determina quale sia il valore di PEF, minore in importo, da andare ad approvare.

| Valori | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| (A) rapporto tariffe | 1,0419 | 1,0348 | 1,0589 | 1,0362 |
| (B) $1 + \rho$ | 1,0223 | 1,0342 | 1,0454 | 1,0443 |
| A > B | si | si | si | no |
| valore del PEF applicabile | limite alla crescita | limite alla crescita | limite alla crescita | valore MTR-2 |
| Importo del PEF (€) | 1.144.640 | 1.183.787 | 1.237.531 | 1.237.531 |

Dopo l'approvazione del PEF, L'ETC ha 30 gg per inviare i dati ad ARERA.